COPIA

CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 09/04/2014

Oggetto :
IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **nove** , del mese di **aprile ,** alle ore **20:30,** nel\nella SALA DELLE ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome		Carica	Pr.	As.
1.	BEOLETTO Silvio	Sindaco	X	
2.	FACCENDA Enrico	Vice Sindaco	X	
3.	PENNA Claudio	Consigliere		X
4.	GARELLI Giorgio	Consigliere	X	
5.	MALAVASI PAGLIASSO Simona	Consigliere	X	
6.	CAMPO Matteo	Consigliere	X	
7.	MARCHIARO Giuseppe	Consigliere	X	
8.	GALLINO Giovanni	Consigliere	X	
9.	PAGLIARINO Anna Maria	Consigliere	X	
10.	STROPPIANA Sebastiano	Consigliere	X	
11.	OFFI Marco	Consigliere		X
12.	RABINO Antonio	Consigliere	X	
13.	MONCHIERO Marco	Consigliere		X
14.	CIELO Mario	Consigliere		X
15.	GIANOLIO Stefanino	Consigliere		X
16.	BENEDETTO MAS Paolo	Consigliere		X
17.	GARELLI BEVIONE Adriana	Consigliere		X
		Totale	10	7

Sono presenti gli Assessori:
DAMONTE Marco, MORTARA Vilma. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **MAZZARELLA Dott. Luigi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BEOLETTO Silvio** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il SIndaco riferisce:

Faccio seguito alla precedente delibera con la quale abbiamo istituito ai sensi dell'art. 1 comma 682 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvando il relativo "Regolamento".

Ora, quale atto consequenziale, dobbiamo determinare le relative aliquote.

Vi ricordo che tale tributo sui servizi indivisibili (TASI), previsto dalla citata norma 147/2013 è stato già modificato con il D.L. 06/03/2014 n. 16 ed:

- è destinato a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 dai nostri concittadini direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- è dovuto da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro.
- per le l'unità immobiliare occupate da un soggetto diverso dal possessore, dobbiamo, cosi come previsto dal regolamento stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolato come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che possiamo ridurre sino all'azzeramento, ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU - 10,6 per mille - Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni, o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012°, ancora, delle riduzioni cosi come previste dal citato regolamento comunale, prima approvato;
- è possibile differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili;
- sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- è versato alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille;
- vi è la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- vi è il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Per la determinazione di queste aliquote dobbiamo riportarci a quanto dettato dalla norma istitutiva del tributo, che dispone che il gettito in parola sia destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili che abbiamo individuato con l'approvazione del relativo regolamento comunale e che possono così riassumersi:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 193.986,00
2	sicurezza	€ 234.880,00
3	manutenzione strade	€ 279.875,00
4	manutenzione del verde	€ 54.500,00
	TOTALE	€ 736.241,00

Alla luce di tutto ciò, la Giunta Municipale, unitamente all'Ufficio di Ragioneria e Tributi, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2014, le previsioni di spesa in esso contenute ed in particolare i costi dei servizi indivisibili sopra evidenziati, riconoscendo una loro copertura nella misura del 70% e tenendo conto delle scelte di politica fiscale adottate a tutt'oggi, propone:

1. di applicare, con decorrenza 01/01/2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5‰
Fabbricati rurali strumentali	1‰
Aree fabbricabili	1‰
Altri immobili	1‰
Di disporre nella misura del 20% la quota del tributo a carico dell'occupante dell'immobile nel caso in cui sia diverso dal titolare del diritto reale (comma 681)	

2. di stimare in € 520.000,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014, derivante dalle aliquote sopra determinate;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4. di pubblicare il presente regolamento:
   - sul sito internet del Comune, nelle sezioni dell'Amministrazione Trasparente: "Atti generali" e "Altri contenuti"
   - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del relatore;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

> *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

All'unanimità dei voti, legalmente espressi

DELIBERA

1. di applicare, con decorrenza 01/01/2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5‰
Fabbricati rurali strumentali	1‰
Aree fabbricabili	1‰
Altri immobili	1‰
Di disporre nella misura del 20% la quota del tributo a carico dell'occupante dell'immobile nel caso in cui sia diverso dal titolare del diritto reale (comma 681)	

2. di stimare in € 520.000,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014, derivante dalle aliquote sopra determinate;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4. di pubblicare il presente regolamento:
   - sul sito internet del Comune, nelle sezioni dell'Amministrazione Trasparente: "Atti generali" e "Altri contenuti"
   - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267